



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg_mot-div6@pec.mit.gov.it
e-mail: mot6@mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, 29 NOV. 2018

Prot. n. RU/ 30115

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c:

Alla Regione siciliana
Dipartimento infrastrutture, mobilità e
trasporti
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Leonardo da Vinci, 161
90135 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Articolo 120 C.d.S. – Ricorsi avverso il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Messa alla prova e riconsegimento della patente.

Si fa seguito alle circolari del 03.02.2016 n. 2582 e del 06.11.2017 n. 23036 per trasmettere la decisione del Tribunale di Ancona n. RG 2018/3802 relativa ad un caso di diniego al rilascio del titolo abilitativo ex art. 120 C.d.S..

Detta decisione risulta interessante in quanto evidenzia l'estraneità del Ministero alla procedura di cui all'articolo 120 e soprattutto in quanto, ai fini dell'impugnativa del diniego al rilascio emesso dalla motorizzazione, ritiene necessaria la previa impugnativa dell'atto presupposto della Prefettura e cioè l'apposizione da parte della stessa dell'ostativo bloccante.

La decisione in parola precisa che nell'ambito della procedura telematica di cui all'art. 120 "...il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell'ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia patente di guida e ne fornisce gli

estremi all'interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell'operato della Prefettura doveva effettuare l'accesso relativo alla documentazione in possesso della Prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di xxxx nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida dei veicoli". E dunque "...il ricorrente non può limitarsi ad impugnare l'atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente nell'essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l'atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della motorizzazione".

La decisione conclude nel senso che *"...il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della prefettura, che se esistente... doveva essere l'oggetto di impugnazione da parte dell'interessato".*

Si ritiene che nei contenziosi in materia i principi sopra detti, unitamente alle linee di difesa già esposte, possano essere validamente utilizzati ai fini della difesa in giudizio di questa Amministrazione.

Si coglie l'occasione per trasmettere altresì la autorevole sentenza del Consiglio di Stato, III sez., n. 5491/2018 del 21.09.2018 che si è pronunciato sul rapporto tra sentenza di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, per positivo esito della messa alla prova e il riconsegno della patente.

Premesso che in tali casi la revoca della patente viene disposta dal Prefetto competente, il Consiglio di Stato precisa che non può conseguirsi un nuovo titolo di guida se non dopo che siano trascorsi tre anni dalla data in cui la sentenza di estinzione del reato sia divenuta irrevocabile.

In sostanza, anche nel meccanismo imperniato sulla messa alla prova, l'accertamento del reato previsto dall'art. 219, c. 3 ter, *"...non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole ad un imputato che non presta le attività di pubblico interesse ovvero ricade nell'uso di sostanze psicotrope)".*

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Venezia con sentenza n.1834/2018 del 4/10/2018 nella quale, oltre a ribadire il concetto secondo cui per accertamento del reato di cui all'art.219, comma 3 ter deve intendersi non l'accertamento amministrativo dell'infrazione bensì la pronuncia giurisdizionale sul reato e sul fatto, precisa che anche nel caso di sentenza declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova è dal passaggio in giudicato di tale sentenza che comincia a decorrere il triennio di cui all'art.219, comma 3 ter.

Ciò in considerazione del fatto che pur trattandosi di sentenza di estinzione del reato la stessa implica e presuppone un, seppur particolare, accertamento sul fatto nonché una considerazione in via incidentale della responsabilità dell'imputato posto che, in caso contrario, il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento ex art.129 c.p.(v. in tal senso Corte Cost. sent.n.91/2018).


La questione coinvolge in primo luogo le Prefetture ma presenta dei profili che interessano Codesti Uffici.

Le decisioni citate costituiscono una prima indicazione in materia ferme restando eventuali ulteriori indicazioni che dovessero provenire dal Ministero dell'Interno.

Si pregano Codesti Uffici di far pervenire eventuali decisioni sull'argomento.

Ci si riserva di fare seguito non appena in possesso di ulteriori elementi.


Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DOMDOLINI)



Il Direttore della Divisione:
Dott. Silvio Bruccoli
Tel. 0641582731-2

N. R.G. 2018/3802



TRIBUNALE ORDINARIO di Ancona
PROMISCUA CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 3802/2018 promosso da:

[REDACTED] (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'avv. ANDREONI MATTEO e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR N. 17 (c/o Avv. G. Gianferro) 60121 ANCONA ITALIA presso il difensore avv. ANDREONI MATTEO

RICORRENTE/I

contro

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F. 80017850423) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA DIREZIONE GENERALE NORD-EST MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F.) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA UMC PESARO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F.) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA UMC ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (C.F.) con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA e dell'avv. elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVOUR 29 60121 ANCONA presso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANCONA

RESISTENTE/I

Il Giudice dott. Pietro Merletti,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/07/2018,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il direttore dell' Ufficio motorizzazione ha disposto il diniego al rilascio titolo abilitativo alla guida per **[REDACTED]** in quanto privo della sussistenza dei requisiti morali, di cui all' articolo 120 Comma uno Codice della Strada; avverso tale provvedimento interpone ricorso il ricorrente . L'art. 120, 1° comma C.d.S., nel testo risultante dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, dispone: «Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente

Pagina 1



della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma». Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, che nel caso concreto è già stata affermata dal giudice di Pesaro, con pronuncia divenuta definitiva sul punto per mancata impugnazione con regolamento di competenza, e quindi ora incontestabile; Per requisiti morali si intende l'impossibilità per chiunque sia delinquente abituale o professionista del crimine, coloro sottoposti a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione; persone condannate per produzione e traffico di stupefacenti ad ottenere la patente. Dal 2009 infatti la mancanza di questi requisiti morali impedisce il rilascio del documento ed anzi, può rappresentare motivo di revoca della patente stessa nel caso in cui sia già stata consegnata. Come giustamente rimarcato dallo stesso ricorrente, qui non è stata fatta applicazione del secondo comma dell' articolo 120 Codice della Strada, tra l' altro oggetto della recente pronuncia della Corte Costituzionale 22 del 2018, ma del primo comma: Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali [...], le persone condannate per i reati [in materia di stupefacenti] di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi [...]; ora si tratta di procedura telematica, per cui il Ministero delle Infrastrutture prende atto dell' ostativo bloccante del rilascio di qualsivoglia patente di guida e ne fornisce gli estremi all' interessato. Costui, per porre in discussione la fondatezza dell' operato della prefettura doveva effettuare l' accesso relativo alla documentazione in possesso della prefettura per quindi impugnare il provvedimento con cui la Prefettura ha deciso di introdurre il nominativo di Aprile Giuseppe nella banca dati di coloro che non possono ottenere alcuna abilitazione alla guida di veicoli. Come giustamente affermato dalla Avvocatura il ricorrente non può limitarsi ad impugnare l' atto finale, che ha motivazione adeguata e sufficiente dell' essere inserito il nominativo nella banca dati di coloro che sono privi dei requisiti morali, senza impugnare l' atto presupposto della Prefettura, che ha come diretta conseguenza il diniego della Motorizzazione. Il provvedimento sarebbe illegittimo solo in assenza di un input a monte della Prefettura, che se esistente, come è pacifico, doveva essere l' oggetto di impugnazione da parte dell' interessato. Il ricorso va pertanto respinto con spese.

PQM

Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 4522 per compensi, oltre esborsi ed accessori.

Ancona 11 Luglio 2018

Il giudice Pietro Merletti



Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)[Indietro](#)

Pubblicato il 21/09/2018

N. 05491/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01962/2017 REG. RIC.REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2017, proposto da
██████████, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Manetti, con domicilio eletto
presso lo studio Dario Perugini in Roma, viale Angelico 301;

contro

U.T.G. - Prefettura di ██████████ non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Seconda) n. 01776/2016, resa tra le parti, concernente per la riforma

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2018 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi
per le parti gli avvocati Gianna Fiaschi su delega di Laura Manetti e l'Avvocato dello Stato
Alberto Giua;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Si deve premettere che, nella notte del 18 marzo 2013, l'odierno ricorrente, alla guida della
sua auto -- nonostante il suo stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica dovuta
all'assunzione di sostanze stupefacenti -- causava un incidente stradale in Viareggio (LU) nel
quale, fortunatamente, non venivano coinvolte altre persone o autovetture.

Con il presente gravame l'appellante chiede la riforma della sentenza n. 1176/16 con cui è
stato respinto il suo ricorso diretto all'annullamento

-- del provvedimento di "revoca della patente e di qualsiasi altro documento di guida di cui
è titolare ██████████, a decorrere dal 3.03.2016", a decorrere dal giorno in cui
era divenuta esecutiva la sentenza n. 119/2016 del Tribunale di Lucca, ai sensi degli artt. 129
c.p.p., 168 tec c.p. e 646-septies c.p.p. dichiarativa del "non doversi procedere nei confronti
di ██████████ in ordine ai reati ascritti gli per essere gli stessi estinti per esito positivo
della messa alla prova";

-- all'individuazione della data del 3.3.2019, prima della quale l'odierno appellante non potrà conseguire una nuova patente di guida.

La decisione impugnata è fondamentalmente affidata a due considerazioni:

-- sotto un primo profilo che *"a nulla rileva la diversa questione costituita dalla impossibilità di conseguire la patente per un lasso temporale di tre anni a decorrere dalla revoca; trattasi all'evidenza di un profilo di legittimità del tutto estraneo al contenuto del provvedimento impugnato (che si limita a disporre la revoca del documento di guida sulla base della sentenza emessa in relazione alla fattispecie contestata) che comporta l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui pone una questione (l'esatta decorrenza del triennio nel corso del quale non potrebbe essere conseguita una nuova patente di guida, dopo la revoca disposta dal Prefetto) non implicata dalla portata del provvedimento impugnato (né vale a contrario il mero richiamo, nel corpo del provvedimento dell'art. 219, comma 3 ter del C.d.S.)"*;

-- in una secondo prospettazione che *"... i motivi con i quali si censura anche l'impossibilità di conseguire la patente per un lasso temporale di tre anni a decorrere dalla revoca sono anche infondati."* Sul punto richiama altresì la propria sentenza cfr. sez. II, 8.11.2016 n. 1599 e quella del Cons. Stato, sez. III, 6.06.2016 n. 2416.

L'appello è affidato alla denuncia di tre rubriche di gravame relative: alla violazione degli art. 186, 187 e 219 del D. Lgs. n. 285/1992; nonché eccesso di potere sotto il profilo dell'erroneità dei presupposti; dell'illogicità, irragionevolezza e carenza di motivazione.

In data 19 aprile 2017 si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, che con la memoria del 2 maggio 2017 e con due ulteriore replica entrambe versate in data 6 aprile 2018, ha contestato le affermazioni di controparte ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

A sua volta l'appellante, con memorie versato in data l'8 maggio 2017 29 marzo 2018 e con ulteriore replica del 1 giugno 2018, ha ricordato e puntualizzato le proprie argomentazioni ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza n. 2033 dell'11 maggio 2017, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica, uditi i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione dal Collegio.

L'appello va respinto.

1. §. Per ragioni di economia processuale i primi due motivi possono essere esaminati unitariamente.

1. §. 1. Con il primo motivo si lamenta che l'inciso, apposto al provvedimento di revoca della patente, con cui si ricorda il divieto di richiedere il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, se non dopo 3 anni a partire dal 3.03.2016, vale a dire dalla data in cui la sentenza era divenuta irrevocabile, sarebbe stata una precisazione aggiunta dalla Prefettura di Lucca non necessaria, ultronea e costituirebbe un'integrazione e completamento del provvedimento impugnato in primo grado non richiesta da alcuna norma di legge.

Il provvedimento quindi, di fatto, recherebbe in sé due distinte disposizioni: la revoca della patente di guida, e il divieto di richiedere il rilascio di un nuovo titolo autorizzativo, se non dopo 3 anni a partire dal 3.03.2016, vale a dire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

Il Giudice di prime cure erroneamente avrebbe affermato che *"le censure sono dunque rivolte nei confronti di un ipotetico atto futuro, mancando allo stato per l'effetto l'attualità della lesione"* ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui pone la

questione dell'esatta decorrenza del triennio nel corso del quale non potrebbe essere consegnata una nuova patente di guida, dopo la revoca disposta dal Prefetto.

La precisazione del periodo di divieto per richiedere la nuova patente, non necessariamente ricompresa nella portata del provvedimento impugnato, comportava una lesione attuale ed effettiva.

2.§.1. Con il secondo mezzo di appello si assume, in una prima prospettazione, che la sentenza impugnata sarebbe errata, nella parte in cui ritiene infondati i motivi per i quali è stata censurata l'impossibilità di conseguire la patente per un periodo di 3 anni "a decorrere dal 3.3.2016 (sentenza divenuta esecutiva)".

Erroneamente, il Tar Toscana si sarebbe limitato a citare una recente sentenza della Sezione (n. 2416/2016) che sarebbe relativa al diverso caso di processo penale conclusosi con sentenza di condanna mentre qui l'appellante si era avvalso dell'istituto della *messa alla prova* "a richiesta" -- introdotta con L. n. 67 del 28 aprile 2014 che ha inserito gli artt. 168 bis e 168 ter c.p. e 646 septies c.p.p., nel codice penale e di procedura penale -- ed il cui esito positivo determina l'estinzione del reato, con la conseguenza che il processo si è chiuso con una sentenza di non doversi procedere "... in ordine ai reati ascritti per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova". La sentenza penale emessa nei confronti del sig. ██████████ non avrebbe dunque comportato alcun accertamento del reato e dei suoi elementi costitutivi.

L'art. 224, co. 3, del Codice della Strada distinguerebbe tra le ipotesi di estinzione del reato per morte dell'imputato - che genera l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria - e l'ipotesi di estinzione del reato per altra causa, stabilendo che, in quest'ultimo caso, "il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili". Ma la norma di cui all'art. 219, co. 3 bis, C.d.S. prevede che "Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 non è possibile conseguire una nuova patente prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato ..."

Non potendo far decorrere la sanzione accessoria da un accertamento in sede giudiziale del reato, è dunque evidente che, quest'ultima previsione -- introdotta dall'art. 46 della L. n. 120 del 2010 -- deve essere dunque armonizzata con dalla L. n. 67/2014. Erroneamente il TAR ha dunque individuato la data dell'accertamento del reato dal passaggio in giudicato di una sentenza penale che, invece, senza entrare nel merito, ha dichiarato estinto il reato ascritto al sig. ██████████.

La sentenza oggetto del presente gravame, invece, non avrebbe tenuto conto della fondamentale differenza fra la *messa alla prova* di cui all'art. 168 bis c.p. (come modificato dalla novella del 2014), che è uno strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale ed "i lavori di pubblica utilità" di cui all'art. 186 co. 9 bis e 187 co. 8 bis Codice della Strada che sono una misura sostitutiva della pena concettualmente diversi, che hanno quale fondamento l'accertamento dei fatti costituenti reato e della responsabilità penale.

La sentenza penale emessa dal Tribunale di Lucca non conteneva alcun accertamento in ordine al reato ascritto all'interessato.

2.§.2. Sotto un ulteriore profilo, l'erroneità della sentenza gravata apparirebbe vieppiù evidente alla luce delle considerazioni contenute nella relazione del 3 agosto 2010 dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione che, commentando le novità apportate dalla legge n. 120/2010 modificativa del comma 3 ter dell'art. 219 del Codice della Strada, avrebbe affermato che <<l'art. 219 comma 3 ter prevede che "se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186 bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguire una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato, e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna">>.

Dunque, la patente di guida avrebbe dovuto essere revocata a partire dal momento in cui si era verificato l'incidente, 18.03.2013, o, almeno, dal 11.04.2013, momento in cui l'Autorità di Pubblica Sicurezza aveva dato atto di aver svolto l'accertamento.

Nel caso di specie, invece, stante l'errore in cui è incorsa la Prefettura di Lucca, l'appellante si è visto prima sospendere la patente, e dopo revocare, con l'effetto che, di fatto, gli è stato inibito l'utilizzo della stessa per un periodo ben maggiore dei 3 anni previsti dall'art. 219, applicabile al caso di specie. In tal senso si sarebbero orientati i Tar nell'interpretazione dell'art. 219 del Codice della Strada (TAR Veneto, sez. III, 15.04.2016 n. 393; conforme a: TAR Veneto, sez. III, 288/2015; TAR Molise, Campobasso, sez. I, 30.03.2015 n. 144).

La revoca della patente decorrerebbe dall'accertamento dei fatti effettuato dall'organo accertatore. Diversamente, la possibilità di riottenere il titolo abilitativo alla guida dipenderebbe unicamente dalla durata del processo, e questo genererebbe un'inaccettabile disparità di trattamento, costituzionalmente illegittima. Coloro che nelle more si erano visti applicare anche la sanzione della sospensione, alla fine verrebbero privati della patente di guida per un periodo ben maggiore dei 3 anni, stabiliti dall'art. 219, co. 3 ter.

2.§. L'assunto va complessivamente disatteso nei sensi che seguono.

Si deve osservare che la domanda dell'imputato di messa in prova sospende il processo ed il relativo accertamento della illiceità penale del fatto per tutto il periodo interessato.

Infatti l'art. 168 ter del codice penale testualmente recita:

"Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge."

Il giudice che - come nel caso in esame - pronunci sentenza di intervenuta estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 168 ter comma 2 c.p., per positivo esito della messa alla prova, non può, e non deve, disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che deve essere invece applicata dal Prefetto competente a seguito di trasmissione degli atti da parte del cancelliere, in seguito a passaggio in giudicato della sentenza che tale estinzione del reato accerta e dichiara (Cassazione penale, sez. IV, 23/06/2016, n. 29639; Cassazione penale, sez. IV, 19/10/2016, n. 47991).

In sostanza, anche nel meccanismo imperniato sulla "messa in prova", l'accertamento del reato non è affatto eliminato, ma resta comunque condizionato alla sentenza che prende atto del buon esito del periodo di prova (che potrebbe essere anche non favorevole ad un imputato che non presta le attività di pubblico interesse ovvero ricade nell'uso di sostanze psicotrope).

La comminatoria della sospensione da parte del Prefetto è comunque un effetto legale del reato che presuppone comunque l'accertamento dello stesso, collegato al momento del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale Penale di declaratoria dell'estinzione del giudizio penale.

In tal senso, la pretesa incertezza del termine in relazione alla durata della messa in prova, che peraltro sussisteva anche nel regime precedente, è comunque un'ineliminabile conseguenza della stessa modalità con cui si procede all'accertamento dell'estinzione del reato.

Né è vero che vi sarebbe una disparità di trattamento tra le diverse situazioni in quanto, come la Sezione ha già avuto modo di affermare (cfr. Consiglio di Stato sez. III 24 aprile 2018 n. 2465), l'art. 219, comma 3-ter del Codice della strada va interpretato nel senso che, a seguito della revoca della patente di guida, questa può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato il reato; ma dai tre anni va scomputato l'eventuale periodo di sospensione della patente che ha preceduto la revoca.

Naturalmente, poi, a tale periodo vanno aggiunti gli eventuali periodi nei quali – come quello presente -- l'imputato abbia comunque usufruito di speciali titoli di guida provvisori.

In tale senso, esattamente il Tar ha dunque richiamato la pronuncia della Sezione per cui *“essendo stata accertata l'applicabilità dell'art. 186 co. 2 del C.d.S. per guida in stato di alterazione correlata all'abuso di alcool, deve farsi applicazione dell'art. 219, co. 3 ter, il quale fa riferimento all'accertamento del reato - e non alla data di commissione del fatto o a quella del suo accertamento; deve pertanto ritenersi che la data di riferimento sia quella del definitivo accertamento del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, che spetta alla competenza dell'Autorità amministrativa (Cons. Stato, sez. III, 6.06.2016 n. 2416)”*.

Entrambi i motivi vanno dunque respinti.

3.5. Infine deve essere respinto il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante richiede la riforma della condanna alle spese di giudizio di primo grado poste a carico della parte soccombente, nella misura di € 2.000.

Come è noto, nel processo amministrativo la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese sono state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte vittoriosa; mentre in caso di soccombenza non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (cfr. Consiglio di Stato sez. III 12 marzo 2018 n. 1574; Consiglio di Stato sez. IV 17 aprile 2018 n. 2285). Il mezzo va conseguentemente respinto.

4. In conseguenza dia pure con le precisazioni di cui sopra l'appello deve essere respinto.

Le spese del grado di appello, tuttavia, in relazione alla novità delle questioni esaminate possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

1. Respinge l'appello, come in epigrafe proposto.

2. Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giorgio Calderoni, Consigliere
Solveig Cogliani, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Realfonzo

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

[Valuta questo sito.](#)

Giustizia Amministrativa
Segretariato Generale

Uffici relazioni con il pubblico

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Amministrazione trasparente

[Accedi](#)

Carta dei Servizi

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

Seguici su:

[YouTube](#)

Contatti

[Consiglio di Stato](#)

[CGA Sicilia](#)

[TAR](#)

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

Sentenza n. 1834/2018 pubbl. il 04/10/2018

RG n. 7663/2017

Repert. n. 4312/2018 del 05/10/2018



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE II CIVILE

Protocollo 05/10/2018 - 11711 Arrivo
Completato il: 08/10/2018
ADS Venezia / LEGALE
scadenza: 04/04/2019

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7663/2017

CT 293/2018
Avv. FLAVIO BONORA

promossa da

[REDACTED]

Con l'avv. CASTELLANI DINO e l'avv. ROLI ELISABETTA

ATTORE/I

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA

CONVENUTO/I

Oggi 4 ottobre 2018, innanzi al dott. Silvia Barison, sono comparsi:

Per parte attrice l'avv. CASTELLANI DINO e l'avv. E. Roli

Per parte convenuta nessuno, alle ore 13.45

È presente la dott.ssa A. Toletini MOT

I difensori di parte attrice discutono la causa riportandosi ai propri scritti, ivi

comprese le deduzioni a verbale di cui all'udienza 24.05.2018 e insistono per

l'accoglimento delle formulate conclusioni:

Il Giudice

Previa camera di consiglio, decide come da sentenza di cui dà lettura, allonta-

natisi i procuratori.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Firmato Da: BARISON SILVIA Emesso Da: POSTE ITALIANE I.U. QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 111071219454967



Sentenza n. 1834/2018 pubbl. il 04/10/2018
RG n. 7663/2017
Repert. n. 4312/2018 del 05/10/2018

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Barison, nel procedimento
in intestazione ha pronunciato ex art. 429 in rel. art. 6 d. lgs. 150/2011 c.p.c. e
pubblicato mediante lettura

SENTENZA

Per i seguenti motivi in

FATTO E DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

È documentale che l'odierno ricorrente sulla base del rapporto del 07.03.2011
degli Agenti della Legione CC Emilia Romagna – Tenenza di Vignola, subiva
sospensione della patente di guida da parte del Prefetto di Modena e procedi-
mento penale innanzi al Tribunale di Modena (n. 2906/11 RGNR e 10813/11
R.G.G.I.P.) nel cui ambito veniva emesso decreto penale di condanna n.
1696/2014 per il reato di cui all'art. 186, II co. lett. c), 2 bis e 2 sexies d.P.R.
285/1992 ss.mm.ii.

Parimenti documentale, oltre che incontestato, è che il ricorrente odierno pro-
poneva opposizione con atto del 19.12.2014 nel quale formulava richiesta di
sospensione del processo con messa alla prova ex art. 168 c.p., in esito al cui
accoglimento il Sig. ██████████ – superata la messa alla prova – otteneva
sentenza del GIP presso il Tribunale di Modena dichiarativa dell'estinzione
del reato (sent. 846/2016).

Nell'ambito di tale sentenza – divenuta irrevocabile il 23.06.2016 – era anche
disposta la sanzione amministrativa accessoria di revoca di validità della pa-
tente di guida; in data 08.11.2016 seguiva la revoca prefettizia del titolo abili-
tativo categoria B n. ██████████ intestata all'odierno ricorrente.

Quest'ultimo, il 12.12.2016 faceva richiesta di nuova patente di guida, rite-



nendo decorso il triennio a tal fine previsto dall'art. 219, III co. *ter* C.d.S. – al

Prefetto di Rovigo, il quale tuttavia la respingeva.

Contro il rifiuto agisce in questa sede il Sig. ██████████ – dopo avere adito

il TAR Veneto, ottenendone la pronuncia di carenza di giurisdizione in favore

dell'a.g.o.

Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestando la

domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza.

La causa, discussa dalla sola difesa attorea per mancata comparizione della

convenuta, all'udienza odierna è stata posta in decisione ai sensi e per gli ef-

fetti dell'art. 429 c.p.c. richiamato dall'art. 6 d.lgs. 150/2011.

Al fine di dirimere la presente controversia è necessario muovere dalla corret-

ta analisi dell'art. 219, comma 3 *ter* del D. Lgs n. 285/1992 ss.mm.ii. a mente

della quale “*Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito del-*

le violazioni di cui agli articoli 186, 186 bis e 187, non è possibile conseguire

una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accer-

tamento del reato [...]”.

Sostiene parte attrice che detto accertamento è quello amministrativo avente

ad oggetto l'infrazione e non quello giudiziale successivo ed eventuale.

Tale interpretazione non è condivisibile sia perché contraddetta – sul piano si-

stematico – dalla natura di sanzione accessoria dell'interdizione *de qua* – la

quale *in quanto* sanzione non può che seguire, come in effetti è seguita nella

specie – ad una pronuncia giurisdizionale sul reato e sul fatto che ne constitui-

sce il presupposto (*nulla poena sine iudicio* che integra e vivifica il principio

nulla poena sine lege in una prospettiva in cui la giurisdizione penale non as-

solve ad un ruolo meramente strumentale alla norma sostanziale, bensì espri-



me dinamicamente il punto di incontro, ed il tentativo di stabilire un equilibrio, tra opposte esigenze, individuali e generali); sia per lo stesso riferimento normativo al "reato" e dunque non al nudo fatto, ma alla sua valutazione - definitiva ed incontrovertibile, in primo luogo a garanzia dell'imputato - *sub specie iuris*.

Le assorbenti considerazioni che precedono non sono peraltro contraddette dalla natura della pronuncia n. 846/16, cit. di declaratoria di estinzione del reato per superamento della messa alla prova, sentenza che implica e presuppone un, seppure particolare, accertamento sul fatto (cfr. in tal senso C. Cost. sent. 91/2018 secondo cui *"In questa struttura procedimentale tuttavia non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché l'accertamento definitivo è rimesso all'eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dell'imputato, posto che il giudice, in base all'art. 464quater, comma 1, cod. proc. pen., deve verificare che non ricorrano le condizioni per «pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129» cod. proc. pen.*).

L'impostazione interpretativa adottata da questo Giudice è stata peraltro preceduta da analoga opzione nella pronuncia n. 2416 del 6/6/2016 del Consiglio di Stato (Sezione Terza), menzionata dalla convenuta nella sua comparsa di costituzione, in particolare laddove ricorda che *"l'autorità amministrativa non può accertare reati, rientrando ciò nell'ambito delle competenze della Autorità Giudiziaria"* e ritiene che *"la revoca della patente di guida può essere conseguita solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio del giudicato della sentenza che abbia accertato il reato (vale a dire la relativa responsabilità*



penale) ... mentre invece l'art. 219, comma 3 ter, si è testualmente riferito all'accertamento del reato, che implica l'accertamento di tutti i suoi elementi costitutivi, incluso l'elemento soggettivo, con la relativa spettanza dei poteri attribuiti esclusivamente alla Autorità giudiziaria" (cfr. in senso conforme Corte d'appello di Trento, sent. n. 253/17 e Corte d'appello di Milano, sent. n. 4260/17).

Ciò posto, e ricordata la portata precettiva e non meramente descrittiva della terminologia giuridica, a maggior ragione in un settore come quello criminale – vuoi penale, vuoi amministrativo – governato dal principio di tassatività, non vi sono ragioni per accogliere il ricorso.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa indeterminabile medio e dell'attività svolta, vanno poste a carico del ricorrente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) respinge il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente a rimborsare alla convenuta le spese processuali, che liquida in € 1.620,00 per la fase di studio della controversia ed € 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio, oltre spese generali al 15%.

Così deciso in data 4 ottobre 2018 dal Tribunale di Venezia.

IL GIUDICE

dott. Silvia Barison

